

SOMME VERSATE IN RITARDO- 24 APRILE 2017 ORE 06:00

Riscossione: interessi di mora ridotti al 3,5% dal 15 maggio

Maurizio Villani e Alessandra Rizzelli - Studio Legale Tributario Villani

A partire dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora sulle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, verranno ridotti di 0,63 punti percentuali: gli interessi passeranno, quindi, dal 4,13 per cento al 3,5 per cento su base annua. Se però è il contribuente ad avere diritto ad un rimborso, l'interesse che gli viene riconosciuto per il ritardo dell'Amministrazione finanziaria è, di norma, il 2 per cento annuo, senza che sia prevista alcuna sanzione a carico del Fisco.

Con provvedimento del 4 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che - a partire dal 15 maggio 2017 - gli **interessi di mora** sulle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, verranno ridotti di 0,63 punti: gli interessi passeranno, quindi, dal 4,13% al **3,5%** su base annua.

Tale nuova aliquota è stata determinata dalla Banca d'Italia sulla base delle analisi della media dei tassi bancari attivi del 2016.

Leggi anche Ritardato pagamento: interessi di mora al 3,5%

Gli interessi di mora vengono applicati da Equitalia tutte le volte in cui la cartella di pagamento non viene pagata entro i 60 giorni prescritti dalla legge, oltre all'innalzamento degli oneri di riscossione dal 3% al 6% (per i ruoli consegnati all'Agente di riscossione a partire dal 1° gennaio 2016) o all'innalzamento dell'aggio di riscossione dal 4,65% all'8%, per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Al riguardo, si osserva come fino al 31 dicembre 2015 la misura dell'**aggio** è stata pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, nell'ipotesi di pagamento entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della cartella, e pari all'8% delle somme iscritte a ruolo più gli interessi di mora, nell'ipotesi di pagamento oltre 60 giorni dall'avvenuta notifica.

Tuttavia, a seguito di quanto previsto dall'art. 9, D.Lgs. n. 159/2015, per quanto riguarda i carichi affidati al concessionario a partire dal 1° gennaio 2016, l'aggio è stato di fatto sostituito interamente dagli "**oneri di riscossione**", quale compenso per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.

In particolare, per quanto attiene agli **interessi di mora**, l'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 espressamente prevede:

"Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".

Il legislatore ha, quindi, previsto che il calcolo degli interessi di mora venga effettuato a partire **dal giorno della notifica della cartella esattoriale** - e non dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti per il pagamento - **fino al giorno dell'effettivo pagamento**.

Tale provvedimento, del resto, è in linea con quanto di recente previsto dall'art. 13, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui:

“Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 [...], è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell’applicazione del tasso di cui al comma 1.

Fino all’emanazione del decreto [...], continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d’imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009 [...]. Per gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”.

Di seguito, una tabella relativa alla **variazione temporale** del tasso degli interessi di mora nei vari anni:

Variazione del tasso temporale degli interessi di mora nei vari anni	
Decorrenza	Tasso
dal 01/10/2009	6,8358%
dal 01/10/2010	5,7567%
dal 01/10/2011	5,0243%
dal 01/10/2012	4,5504%
dal 01/05/2013	5,2233%
dal 01/05/2014	5,14%
dal 01/05/2015	4,88%
dal 15/05/2016	4,13%
15/05/2017	3,5%

Inoltre, sempre per quanto attiene agli interessi di mora, con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), il legislatore è intervenuto mediante la previsione della c.d. **rottamazione delle cartelle** consentendo, a chi non ha provveduto al pagamento delle

cartelle i cui ruoli sono stati affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, di estinguere il debito al netto delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi di mora.

Da tanto discende che, fino al 21 aprile 2017 (a seguito della proroga prevista dal D.L. n. 36/2017), era possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle pagando la sola sorte capitale, ovvero le sole somme relative ad imposte, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL, senza dover versare al contempo gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora.

Infine, si fa presente che, se il contribuente deve avere il rimborso, l'interesse riconosciuto per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente paga dopo la scadenza l'interesse che deve pagare è il doppio, con la sanzione del 30%, che si riduce al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre **nessuna sanzione** è prevista **a carico del fisco** se esegue i rimborsi in ritardo.

Questa **disparità** doveva essere eliminata dal decreto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, che doveva essere approvato nel mese di gennaio 2016.